

# Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo a un impianto agrivoltaico

T.A.R. Piemonte, Sez. II 18 aprile 2025, n. 668 - Bellucci, pres. ed est. - Flynis Pv 44 S.r.l. (avv.ti Mazzei e Fossati) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

**Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo a un impianto agrivoltaico.**

*(Omissis)*

## FATTO

La ricorrente lamenta l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura sull'istanza presentata in data 18.4.2023, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativo ad un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 42,087 MW, sito nel territorio comunale di Bosco Marengo, compreso nella tipologia elencata nell'Allegato I bis della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e nel punto 2 dell'allegato II della stessa parte seconda, dunque soggetto alla procedura di rilascio della VIA stabilita dall'art. 25, comma 2 bis, del predetto decreto legislativo, a tenore del quale la competente Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve rendere il proprio parere ed elaborare lo schema di provvedimento entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione pubblica e comunque entro 130 giorni dall'avvio della stessa con la pubblicazione della documentazione progettuale, dopodiché il provvedimento deve essere adottato dal direttore generale del Ministero dell'Ambiente entro i successivi 30 giorni, previa acquisizione del concerto del direttore generale del Ministero della Cultura entro 20 giorni.

Nonostante il decorso del termine massimo per la conclusione dell'istruttoria tecnica (20 ottobre 2024), la Commissione tecnica non si è espressa sul progetto ed entro i successivi 30 giorni il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Cultura hanno omesso di adottare il provvedimento di VIA.

Avverso l'inerzia delle amministrazioni la società istante è insorta deducendo:

-violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 2 della legge n. 241/1990, dell'art. 25, commi 2 bis e 7, del d.lgs. n. 152/2006, del regolamento UE n. 2022/2577 del 22.12.2022.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Cultura.

Alla camera di consiglio del 16.4.2025 la causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

Preliminarmente il Collegio respinge la domanda di rinvio di trattazione della causa presentata dall'Avvocatura dello Stato.

Tale istanza è motivata preannunciando che la Commissione tecnica ha programmato la discussione dell'istruttoria della VIA per il primo trimestre del 2026.

Orbene, trattasi di periodo non prossimo e comunque lontano dalla avvenuta scadenza del termine di decisione finale in ordine alla VIA, talché persistono intatte le ragioni addotte dall'interessata ai fini di una sollecita definizione del procedimento.

Ciò premesso, il ricorso è fondato, essendo illegittimo il silenzio serbato sull'istanza di rilascio del provvedimento di VIA.

È pacifico infatti, in quanto non contestato dalle Amministrazioni costitutesi in giudizio, che il progetto presentato dalla ricorrente ricade tra quelli soggetti alla procedura di cui all'art. 25, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/2006 e che i termini di conclusione del procedimento stabiliti dalla predetta disposizione sono, nel caso di specie, ampiamente scaduti senza che sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.

Al momento della notifica del ricorso erano infatti già infruttuosamente decorsi: a) il primo termine per la trasmissione, da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, del proprio parere e dello schema di provvedimento (30 giorni decorrenti dalla conclusione della consultazione pubblica e, comunque, 130 giorni decorrenti dalla ripubblicazione dell'avviso pubblico); b) il secondo termine per l'espressione, da parte del direttore generale del Ministero della Cultura, dell'assenso sullo schema di provvedimento (20 giorni dalla scadenza del primo termine); c) il terzo ed ultimo termine per l'adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del provvedimento conclusivo di VIA (30 giorni).



Ne discende che il provvedimento conclusivo del procedimento di VIA avrebbe dovuto essere adottato entro il termine massimo di 160 (130 + 30) giorni dall'avvio della consultazione pubblica sul progetto presentato dalla ricorrente, stante la perentorietà di tutti i termini in materia di VIA ex art. 25, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 08.02.2024, n. 129) e considerato anche il particolare *favor* riconosciuto dalla disciplina interna ed europea alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 09/12/2024, n. 1265).

Al contrario, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha mai trasmesso il proprio parere ed il relativo schema di provvedimento, con conseguente mancata adozione degli atti conseguenti e la generale stasi del procedimento, che il Ministero dell'Ambiente non ha superato con la tempestiva adozione del provvedimento conclusivo, prescindendo dai predetti atti ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 17 bis della L. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22/06/2023 n. 8610; T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 09/12/2024, n. 1265).

Né il Ministero potrebbe invocare a propria difesa l'elevato numero di progetti da esaminare e la necessità di rispettare comunque i criteri di priorità stabiliti dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, circostanze che comporterebbero uno slittamento in avanti del termine di conclusione dei procedimenti sui progetti non prioritari (tra cui quello della società ricorrente) o, comunque, un'impossibilità di rispettare l'ordinario termine stabilito dalla legge per l'esame di tali progetti. È evidente, infatti, che l'eventuale inadeguatezza ed insufficienza delle risorse da destinare all'esame dei progetti costituisce una circostanza relativa all'organizzazione interna dell'amministrazione che non può andare a pregiudizio del privato e che non consente una deroga al termine perentorio di conclusione del procedimento stabilito dalla legge per qualunque tipologia di progetto assoggettato a VIA (prioritario o meno che esso sia). I criteri di priorità nell'esame dei progetti non sono, invero, di per sé incompatibili col rispetto del termine perentorio di conclusione del procedimento, non recando peraltro, il richiamato art. 8 che li introduce, alcuna deroga espressa al rispetto di tale termine perentorio né meccanismi di sospensione dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2024, n. 9791; T.A.R. Toscana, Sez. II, 09/01/2025, n. 10; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 22/11/2024, n. 830).

In definitiva, deve dichiararsi l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente relativamente alla istanza di VIA presentata dalla società ricorrente e riconoscersi in capo allo stesso il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento, con atto espresso e motivato, entro il termine complessivo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall'ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre Amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 08.02.2024, n. 129).

In caso di ulteriore inerzia e di inutile decorso del predetto termine, il Collegio nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa, che dovrà provvedere ad adottare l'atto conclusivo del procedimento entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla ricezione di apposita istanza in tal senso da parte della società ricorrente (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, 23/01/2025, n. 178).

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste ad esclusivo carico del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in ragione del fatto che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è posta alle sue dipendenze funzionali ex art. 8, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/2006 e che il predetto Ministero avrebbe comunque potuto (e dovuto) adottare il provvedimento conclusivo nel rispetto del termine di legge nonostante il ritardo della predetta Commissione (e conseguentemente anche del Ministero della Cultura) nell'emanazione degli atti di propria competenza. Le spese possono, invece, essere compensate nei confronti del Ministero della Cultura, cui non è imputabile la mancata espressione dell'atto di assenso sullo schema di provvedimento, visto che quest'ultimo non gli è mai stato trasmesso dalla competente Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza presentata dalla società ricorrente;
- ordina al predetto Ministero di provvedere sulla stessa entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa, affinché, in caso di inutile decorso del termine assegnato al Ministero, adotti l'atto conclusivo del procedimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla ricezione di apposita istanza in tal senso da parte della società ricorrente;
- condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato;
- compensa le spese di lite nei confronti del Ministero della Cultura.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



*(Omissis)*

Fondazione



OSSERVATORIO  
**SULLA CRIMINALITÀ**  
NELL'AGRICOLTURA  
E SUL SISTEMA  
**AGROALIMENTARE**

Copyright © - [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)